



Città di Agropoli

SETTORE TURISMO, PROMOZIONE EVENTI, CULTURA,

Piazza della Repubblica 3

84043 Agropoli (Salerno)

tel 0974 827414 - fax 0974 821037

www.comune.agropoli.sa.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO – DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 31.05.2019

GUIDA PER I GESTORI DELLE ATTIVITA'

DI COSA SI TRATTA ?

L'imposta di soggiorno è un'imposta di scopo che alcuni Comuni hanno la facoltà di applicare nei confronti dei turisti che vi pernottano.

Sono responsabili dell'imposta i gestori delle strutture ricettive presenti nel Comune.

A COSA SERVE ?

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Agropoli in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

QUANDO ANDRA' IN VIGORE E COME FUNZIONA ?

Si applicherà dal 1 Giugno al 30 Settembre di ogni anno con inizio decorrenza 1 giugno 2018, nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta, agriturismi ed i bed & breakfast, per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, country house, case religiose di ospitalità, agriturismi, campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea ed i b&b, ubicate nel territorio del Comune di Agropoli. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli

immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

QUANTO SI PAGA ?

Con delibera n. 24 del 31.05.2019 il Consiglio Comunale ha determinato le seguenti tariffe di imposta :

Alberghi	€ 1,50
Residenze Turistico Alberghiere	€ 1,50
Villaggi Turistici	€ 1,50
Campeggi	€ 1,00
Affittacamere	€ 1,00
Case e appartamenti per vacanze	€ 1,00
Case per ferie	€ 1,00
Ostelli per la gioventù	€ 1,00
Country house	€ 1,00
Case religiose di ospitalità	€ 1,00
Agriturismi	€ 1,00
Campeggi	€ 1,00
Aree attrezzate per la sosta temporanea	€ 1,00
Bed & Breakfast	€ 1,00
Locazioni brevi	€ 1,00

SI RISCUOTE LA STESSA TARIFFA PER TUTTA LA VACANZA ?

No.

Le tariffe di cui ai punti precedenti sono riferite e si applicano per tutte le strutture ricettive per i primi sette giorni di soggiorno.

CHI E' ESENTATO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA ?

1) i minori fino al compimento del 12° anno di età;

2) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.

3) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

4) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

5) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

6) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

7) tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

QUAL'E' IL COMPITO DEL GESTORE ?

Il ruolo del gestore della struttura è fondamentale essendo il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno. In particolare lo stesso è tenuto a comunicare al Comune, entro il ventesimo giorno dalla fine di ciascun bimestre di applicazione dell'imposta, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del bimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.

Il gestore della struttura, inoltre, all'arrivo di ogni ospite dovrà:

1. informarli dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno;
2. riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un' apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
3. presentare e richiedere la compilazione delle dichiarazioni, predisposte dall'Ente, con particolare riguardo alle apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.

Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Agropoli, il quale rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.

COME VA VERSATA L'IMPOSTA DA PARTE DEL GESTORE AL COMUNE?

I soggetti passivi dell'imposta (ospiti delle strutture ricettive) entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciando quietanza, e al successivo versamento al Comune di Agropoli;

il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il ventesimo giorno della fine del bimestre successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Agropoli;
- b) tramite le procedure informatiche eventualmente messe a disposizione sul portale del Comune di Agropoli;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) mediante versamento unitario di cui l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.